

CAPITOLO PRIMO

LO STRANIERO SOTTO LA SPADA DI DAMOCLE DELLA VALUTAZIONE DI PERICOLOSITÀ

1. Introduzione

Il fenomeno migratorio, da sempre presente nella storia dell'essere umano, ha interessato l'Italia come paese di immigrazione solo in anni relativamente recenti, cogliendola così impreparata sul piano legislativo¹; difatti si è giunti ad una disciplina più o meno unitaria e organica solo con il d.lgs. 286/1998 (c.d. Testo unico dell'immigrazione), che è stato più volte oggetto di modifiche nel corso degli anni², a riprova della sua giovinezza e della difficoltà insita in questa materia.

Invero, il diritto dell'immigrazione è un ambito complesso, in quanto tocca direttamente due sfere di interessi delicate, che riguardano l'una il controllo delle frontiere e la sicurezza dello stato, l'altra l'interesse dello straniero ad entrare e permanere nella Nazione³. Tale difficoltà è accentuata dalla oggettiva differenza che intercorre tra gli *status* di un

¹ Solo al termine degli anni '70 il nostro Paese ha iniziato a conoscere consistenti flussi migratori, ma la normativa vigente era ancora figlia dell'epoca fascista la quale si interessava dei non cittadini quasi esclusivamente dalla prospettiva della sicurezza pubblica, risultando così estremamente carente su tutti gli altri profili. Di conseguenza, la suddetta regolamentazione lasciava lo Stato privo di una legislazione *ad hoc*, essenziale per disciplinare i flussi migratori quantitativamente sempre più importanti. Sull'evoluzione della disciplina legislativa dei flussi migratori, cfr. C. CORSI, *Lo stato e lo straniero*, Padova, Cedam, 2001, 57 ss.; M. SAVINO, *La libertà degli altri*, Milano, Giuffrè, 2012, 48 ss.

² Sulle modifiche apportate al testo unico dell'immigrazione, si legga C. CORSI, *Le nuove disposizioni al testo unico sull'immigrazione: tra inasprimento della disciplina e norme "bandiera"*, in *Foro amm. CDS*, 2002, 3047 ss.; S. MAGNANENSI, P. PASSAGLIA, E. RISPOLI, *La condizione giuridica dello straniero extracomunitario*, su Cortecostituzionale.it, luglio 2008.

³ Come osserva M. SAVINO, *Lo straniero nella giurisprudenza costituzionale: tra cittadinanza e territorialità*, in *Quad. cost.*, 2017, 43, "ridotta ai suoi termini essenziali, la disciplina dell'immigrazione ha per oggetto il rapporto tra due libertà (di ingresso e soggiorno dello straniero) e due interessi pubblici (la tutela dell'ordine pubblico e il controllo delle frontiere)".

soggetto non cittadino e un cittadino.

Questi due profili, che rendono complicata la materia, emergono chiaramente se si analizza il quadro normativo che emerge dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria.

Il Costituente menziona gli stranieri esclusivamente all'art. 10 della Costituzione in cui stabilisce, nel secondo comma, una riserva di legge per la disciplina della condizione giuridica dello straniero e prevede, nel terzo comma, che sia riconosciuto il diritto di asilo a tutti gli stranieri a cui è impedito, nel loro Stato, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione. Di conseguenza, vi è stata difficoltà nel ricostruire il senso delle disposizioni costituzionali sugli stranieri, al punto che vi sono letture di questo dettato normativo assai differenti tra loro, eppure tutte compatibili con il testo costituzionale.

Taluni, facendo propria la teoria che “la Costituzione è e resta pur sempre un fatto politico che vale, in linea di principio, per i soli cittadini”⁴, sostengono fermamente che sono disposte garanzie differenti nei confronti degli stranieri, in quanto è previsto dalla stessa Costituzione che la condizione giuridica “dello straniero è [...] rimessa alla disciplina della legge ordinaria, in conformità delle norme e dei trattati internazionali”⁵, risultando così una garanzia solo indiretta dei loro diritti, al contrario di quella riconosciuta nei confronti dei diritti dei cittadini, la quale discenderebbe direttamente dalla Costituzione. Inoltre, coloro che appoggiano tale teoria, evidenziano come la Costituzione, in ragione del dato letterale dell'art. 3, circoscrive il principio di eguaglianza ai cittadini e di conseguenza riconosce una differenza di *status* giuridico tra gli stessi e gli stranieri⁶.

⁴ A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Lezioni. Parte generale*, Padova, Cedam, 1990, 144 ss.

⁵ A. PACE, *Op. Cit.*, 144 ss.

⁶ C. ESPOSITO, *La Costituzione italiana*, Padova, Cedam, 1954, 24; si veda anche A. PACE, *Op. Cit.*, 144 ss. Questo autore è un fermo sostenitore di questa interpretazione ed esso stesso afferma che il principio di eguaglianza “riguarda formalmente i soli cittadini e quindi la

Al contrario, l'indirizzo maggioritario ritiene che siano presenti, nel testo costituzionale, delle norme di "valenza universalistica"⁷. I sostenitori di questo orientamento basano la propria interpretazione su un principio generale fatto derivare dall'art. 2 della Costituzione. In ragione di questo articolo si sostiene che vi sia uguaglianza tra cittadini e non cittadini per quanto concerne i diritti inviolabili dell'uomo⁸, anche se all'interno di questo indirizzo vi sono ulteriori diramazioni, in quanto sono stati proposti diversi criteri per individuare in concreto le norme aventi una valenza universalistica⁹.

Quest'ultimo indirizzo ha ricevuto l'avallo della Corte costituzionale, anche se con alcune significative limitazioni. Da una parte, infatti, a partire dalla sentenza n. 120 del 1967, la Corte ha riconosciuto che il principio di eguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione, pur se riferito esplicitamente ai soli cittadini, è riconosciuto anche in capo agli stranieri quando si tratta di rispettare i diritti inviolabili¹⁰. Dall'altra, la Corte ha però precisato che "non può escludersi che, tra cittadino e straniero, benché uguali nella titolarità di certi diritti di libertà, esistano differenze di fatto che possono giustificare un loro diverso trattamento nel godimento

Costituzione medesima ammette che la cittadinanza possa giocare un ruolo diversificante nella disciplina della situazioni giuridiche soggettive".

⁷ G. SIRIANNI, *La polizia degli stranieri*, Torino, Giappichelli, 1999, 19.

⁸ G. D'ORAZIO, *Effettività dei diritti e condizione dello straniero*, in *Dir. e soc.*, 1973, 955 ss. L'autore ritiene che l'articolo 2 della Costituzione "riconosce l'esistenza di un nucleo comune di situazioni giuridiche soggettive garantite sia ai cittadini che agli stranieri e quindi [...] si realizza, per le due categorie di destinatari, una situazione oggettiva di parziale eguaglianza", ma precisa che, assumendo a parametro l'articolo 2 della Costituzione, una equiparazione tra questi due soggetti oltre i diritti inviolabili "potrebbe essere disposta dal legislatore, ma essa non sarebbe costituzionalmente garantita".

⁹ Secondo alcuni autori le norme aventi natura universalistica sono quelle prive di un riferimento testuale ai cittadini, cfr. C. ESPOSITO, *La Costituzione* cit., 24, si veda anche P. BARILE, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, Padova, Cedam, 1953, 51. Altri autori hanno fatto fede alla tripartizione dei diritti: quelli politici spetterebbero esclusivamente ai cittadini; quelli che concernono la tutela delle esigenze essenziali alla condizione umana sarebbero i diritti inviolabili che necessariamente devono essere riconosciuti anche ai non cittadini e tutti gli altri diritti, che pur essendo di rango costituzionale non rientrano tra i diritti inviolabili, non potrebbero ritenersi riconosciuti in capo ai non cittadini se non mediante un intervento legislativo. In tal senso si sono espressi C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam, 1953, 1152 e G. BISCOTTINI, *Diritto amministrativo internazionale*, Padova, Cedam, 1966, 63 ss.

¹⁰ Che, come precisato dalla Corte nella sent. 26 giugno 1969 n. 104, "rappresentano un *minus* rispetto alla somma dei diritti di libertà riconosciuti al cittadino".

di quegli stessi diritti”¹¹.

Dunque, se questo è il quadro costituzionale ora si possono comprendere meglio le difficoltà che questa materia porta in grembo. Invero, risulta sicuramente difficile identificare tra le norme costituzionali quelle che riconoscono diritti inviolabili, come tali riconosciuti anche in capo al non cittadino. Questa difficoltà risulta accentuata con riguardo all’entrata e al soggiorno dello straniero in Italia, che possono chiamare in causa situazioni soggettive dello straniero suscettibili di essere qualificate come meri interessi o come diritti, e di conseguenza ricevere garanzie differenti, a seconda dell’approccio seguito in tema di identificazione dei diritti inviolabili.

In termini generali, è consolidata l’opinione tradizionale secondo la quale gli stranieri non hanno un diritto ad entrare e soggiornare nel nostro territorio, ritenendosi che spetti allo stato stabilire in maniera altamente discrezionale le condizioni che permettono agli stranieri di ricevere l’autorizzazione ad entrare e soggiornare in Italia.

Tuttavia, l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale, pur non essendo qualificabili di per sé come diritti, sono direttamente connessi con diritti fondamentali dell’essere umano. Dunque, se non correttamente disciplinati o privi di idonee garanzie potrebbero comunque incidere negativamente su diritti che, come stabilito dalla Consulta, sono garantiti a livello Costituzionale anche agli stranieri.

È in relazione ai profili di connessione dell’ingresso e del soggiorno con i diritti fondamentali dello straniero che maggiormente si evidenziano le costanti tensioni interne al diritto dell’immigrazione, a causa della difficile ponderazione tra l’interesse nazionale alla sicurezza e gli interessi e i diritti del singolo. In particolare, l’esigenza di garantire la sicurezza pubblica non prevale incondizionatamente sull’interesse dello straniero ad entrare e

¹¹ Corte Cost., sent. 26 giugno 1969, n. 104.

soggiornare nel nostro territorio, trovando un limite nel divieto di comprimere in maniera irragionevole e sproporzionata i diritti fondamentali dell'essere umano.

La soluzione a tale complessità, mediante una disciplina che sia il risultato di un corretto bilanciamento tra tutti gli interessi e i diritti in gioco, deve essere trovata dal legislatore¹². Però, spesso il legislatore tende a far prevalere gli interessi pubblici a discapito degli stranieri dimenticandosi l'indiretta incisione negativa che una tale disciplina potrebbe avere sui diritti inviolabili. Invero, le eccezioni, che di sovente rappresentano il riconoscimento e la garanzia effettiva di diritti fondamentali del singolo, derivano da pronunce della Corte costituzionale o da interventi di respiro internazionale. Ciò è la prova che, per quanto il legislatore sia colui che è chiamato a compiere il maggiore sforzo per trovare la migliore soluzione, in realtà è necessario e utile l'intervento e l'impegno di tutti i diversi soggetti del mondo giuridico.

2. La pericolosità dello straniero: tra valutazioni discrezionali e presunzioni legislative

La disciplina dell'ingresso e del soggiorno dei migranti è rivolta in maniera preponderante ad assicurare che lo straniero, che entra e permane nel nostro territorio, non sia una minaccia per la sicurezza dello Stato, prevedendo diversi modelli di valutazione della pericolosità dei soggetti. L'analisi delle diverse ipotesi in cui viene in rilievo tale valutazione risulta di notevole importanza, trattandosi del momento di maggiore collisione tra gli interessi nazionali e gli interessi del singolo, inevitabilmente destinato a sfociare nella soccombenza di una delle due sfere di interessi. La loro disamina risulta, dunque, essenziale per osservare il bilanciamento

¹² Questo in ragione della riserva di legge che sorregge l'intera disciplina dell'immigrazione prevista nell'art. 10 Cost.

compiuto dal legislatore, al fine di verificare la correttezza delle soluzioni adottate alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Prima di passare all'analisi specifica delle singole ipotesi, è necessario evidenziare come la regolamentazione in esame abbia previsto diverse tipologie di verifica della pericolosità degli stranieri, creando così una tutela differenziata degli stessi in base al grado di discrezionalità concesso, di volta in volta, all'autorità competente. Infatti, le diverse fattispecie di valutazione di pericolosità nel diritto dell'immigrazione si possono sinteticamente dividere in tre diversi gruppi. Il primo può essere definito discrezionale, mancando dei parametri fissati dal legislatore. Il secondo limita la discrezionalità dell'autorità che deve compiere la verifica, essendo prefissati dei criteri da rispettare nel corso della valutazione. L'ultimo invece prevede degli automatismi, per cui non viene effettuata una vera e propria valutazione della pericolosità dello straniero, ma tale pericolosità viene prestabilita dal legislatore.

Appare dunque chiaro che proprio a causa della presenza di diversi modelli la disciplina in materia manca di organicità.

Innanzitutto, ciò comporta un diverso grado di garanzie, nei confronti degli stranieri sottoposti al giudizio, dovuto dal modello di valutazione al quale sono soggetti. Dunque, può accadere che uno straniero venga valutato come pericoloso a fronte di una verifica quasi priva di discrezionalità e nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ovvero analoghi nei confronti di tutti; però, può avvenire che un migrante venga qualificato come tale senza il compimento di alcuna valutazione concreta, ma solo in vista di una disposizione legislativa, o, ancora, alla luce di una valutazione discrezionale che può anche essere compiuta in riferimento a criteri differenti caso per caso.

In secondo luogo, la mancanza di organicità della disciplina comporta anche una polverizzazione dei poteri, sia per quanto concerne le autorità competenti a compiere tale giudizio, sia per quanto concerne il giudice

competente a pronunciarsi in caso di controversia. È conseguenza naturale di ciò, oltre ad una maggiore complessità della materia, che gli stranieri si trovino di fronte a gradi di tutela differente, che cambia in relazione all'autorità che è chiamata a pronunciarsi sulla pericolosità e sull'eventuale controversia.

Da questo quadro complessivo emerge una condizione giuridica dei migranti fortemente frammentata.

3. La valutazione di pericolosità per l'ingresso e il soggiorno: un'ampia discrezionalità amministrativa

Lo straniero per ricevere l'autorizzazione ad entrare e soggiornare in Italia deve possedere, come previsto dal legislatore agli artt. 4 e 5 del testo unico, diversi requisiti.

La maggior parte dei requisiti previsti richiede una semplice attività di accertamento per valutarne la sussistenza. In particolare, il testo unico prevede che il migrante sia in possesso di consona documentazione volta ad attestare lo scopo e le condizioni del soggiorno e che abbia disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per l'intera durata del soggiorno (e per il ritorno nel Paese di provenienza, se non si tratta di permessi di soggiorno per motivi di lavoro). È evidente come, in questi casi, l'amministrazione debba limitarsi ad accertare la presenza dei suddetti presupposti, senza risultare alcun margine di discrezionalità in capo all'autorità competente. Al contrario, la necessità che il migrante non rappresenti una minaccia per la sicurezza dello stato e l'ordine pubblico, anch'essa prevista come requisito essenziale per il rilascio delle autorizzazioni suddette, richiede un giudizio dell'amministrazione¹³. Infatti, il legislatore prevede

¹³ Quanto detto è ribadito anche dalla giurisprudenza, Cfr. Cons. St., sez. VI, 14 novembre 2006, n. 6694 “tra i requisiti che un cittadino straniero deve possedere per ottenere e mantenere un permesso di soggiorno, è da annoverarsi, oltre quelli riguardanti l'attività lavorativa e la disponibilità di un alloggio, quello di osservare una *condotta di vita corretta*, requisito che deve

un'autonoma verifica compiuta dall'amministrazione sia per l'ingresso¹⁴, disponendo all'art. 4, co. 3, del T.U.I. che “non è ammesso in Italia lo straniero [...] che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello stato”, sia per il soggiorno, prevedendo all'art. 5 del T.U.I. che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato, e non possa essere revocato, solo qualora sussistano i requisiti per l'ingresso.

Questo primo modello di verifica della pericolosità dello straniero apre le porte ad un'ampia discrezionalità, infatti i “parametri di valutazione della pericolosità individuati dalla legge sono talmente labili da risultare indefiniti” e la normativa “si limita [...] a prescrivere che non può essere ammesso nel territorio lo straniero [...] senza in alcun modo chiarire su quali dati la valutazione di pericolosità debba fondarsi”¹⁵.

In altri termini, l'amministrazione compie un giudizio prognostico di pericolosità dello straniero totalmente libero, poiché a livello legislativo sono previsti dei poteri sostanzialmente illimitati per il compimento di tale valutazione, in quanto mancano dei parametri oggettivi da rispettare e non sono stabiliti degli elementi fattuali su cui fondare la valutazione, risultando così impedita una verifica nel merito da parte del giudice amministrativo¹⁶. Invero, quest'ultimo è il giudice competente in caso di diniego/mancato rinnovo/revoca del visto d'ingresso e del permesso di soggiorno e tale competenza è avallata dalla giurisprudenza ordinaria. Infatti, in ragione del contenuto ampiamente discrezionale di questa

aversi non soltanto all'atto dell'ingresso in Italia e del rilascio del menzionato permesso, ma anche durante tutto il soggiorno nel territorio italiano e che può essere *verificato in ogni momento* da parte della competente autorità”.

¹⁴ Per un'analisi accurata sulla disciplina del visto d'ingresso, cfr. P. BONETTI, S. ROMANOTTO, *Visto d'ingresso in generale: scheda pratica*, su *asgi.it*.

¹⁵ G. SIRIANNI, *La polizia degli stranieri* cit., 58.

¹⁶ In senso conforme R.E. IANIGRO, *La disciplina normativa dell'immigrazione alla luce della giurisprudenza amministrativa e costituzionale. La disciplina sul rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno (I parte)*, in *giur. mer.*, 2008, spec. 1233; cfr. anche M. SAVINO, *la libertà degli altri* cit., spec. 239 e C. CORSI, *lo stato e lo straniero* cit., spec. 169 dove si sottolinea che il legislatore ha lasciato una grande ampiezza di poteri in capo all'amministrazione “tanto da far dubitare del rispetto della riserva di legge fissata dal secondo comma dell'art. 10 cost.”, comportando un'eccessiva precarietà del soggiorno degli stranieri nel nostro paese.

valutazione la giurisprudenza ordinaria afferma che il richiedente visto d'ingresso, così come nel caso del permesso di soggiorno, non può ritenersi titolare di una posizione di diritto soggettivo, ma solo di interesse legittimo. Proprio per questo motivo, la Cassazione ritiene che il ricorso avverso i provvedimenti di diniego del visto o del permesso di soggiorno devono essere presentati innanzi al giudice amministrativo¹⁷.

Infine, giova qui puntualizzare, non avendo una rilevanza meramente morale, ma anche giuridica, che non è mai stata accettata una tale libertà di giudizio quando la valutazione di pericolosità riguarda un cittadino.

Un cittadino può essere sottoposto ad un giudizio di pericolosità sociale sia per l'applicazione di misure di sicurezza sia per l'applicazione di misure preventive. Nel primo caso il legislatore si è preoccupato di disporre, nel codice penale, che la qualità di persona pericolosa deve essere desunta da alcune circostanze previste all'art. 133 c.p., così vincolando il giudizio a degli elementi fattuali che permettono al giudice di verificare la legittimità della valutazione¹⁸. D'altronde, anche nel caso delle misure preventive, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 170 del 1980, la disciplina prevede una valutazione attuale, indicando i presupposti di fatto da cui deve essere desunta la pericolosità del soggetto.

Attraverso questa differenza di trattamento, riservata esclusivamente ai

¹⁷ Cfr. Cass. Civ., S. U., 27 gennaio 2004, n. 1417 nella quale si afferma che la giurisprudenza della cassazione da tempo ha chiarito che la revoca/diniego/mancato rinnovo del permesso di soggiorno sono impugnabili innanzi al giudice amministrativo perché per l'emanazione di tale atto è riconosciuta ampia discrezionalità in capo all'amministrazione, dovuta alla valutazione, a cui è subordinato il permesso di soggiorno, della sussistenza di requisiti soggettivi o condizioni internazionali. Facendo un passo ulteriore la Cassazione afferma che "la concessione del visto d'ingresso, poiché tale atto dà titolo alla concessione del permesso ed esplica una funzione ad esso strettamente connessa ed in parte sovrapponibile, è soggetta a condizioni e subordinata alla sussistenza di requisiti soggettivi del tutto analoghi"; si veda anche M. SAVINO, *La libertà degli altri cit.*, 232 ss.

¹⁸ L'art. 203 c.p. prevede che "è socialmente pericolosa la persona [...] quando è *probabile* che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati", ma precisa che "la qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133" nel quale sono indicati diversi elementi da considerare per il compimento della valutazione; sul punto si veda anche A. M. MAUGERI, *I destinatari delle misure di prevenzione tra irrazionali scelte criminogene e il principio di proporzione*, in *Indice pen.*, 2017, 53 ss.

non cittadini, che comporta una maggiore discrezionalità in capo all'autorità che compie la valutazione di pericolosità, emerge nitidamente la reticenza del legislatore, presente anche nella giurisprudenza¹⁹, nel riconoscere pienamente le situazioni giuridiche degli stranieri a fronte degli interessi statali.

4. *Un accertamento attuale e concreto della pericolosità: l'espulsione come misura di sicurezza*

Prima di esaminare le diverse valutazioni di pericolosità che devono essere compiute per disporre le espulsioni è necessario effettuare una breve premessa. Le espulsioni sono dei provvedimenti che possono avere natura differente, ovvero: giurisdizionale o amministrativa. Nella disciplina originaria del testo unico dell'immigrazione le espulsioni con natura amministrativa erano quelle che riguardavano esclusivamente la pericolosità *praeter* o *ante delictum*, mentre quelle giurisdizionali riguardavano solo quella *post delictum*²⁰. Però, come verrà precisato di seguito, dall'entrata in vigore della legge Bossi-Fini, non vi è più questa rigida distinzione²¹.

L'espulsione come misura di sicurezza ha natura giurisdizionale e il suo campo d'azione riguarda la valutazione della pericolosità *post delictum*. Nel diritto dell'immigrazione sono previste diverse ipotesi in cui il giudice penale può ordinare questa misura²².

Infatti, l'art. 15 del testo unico, per prima cosa, compie un rinvio ai casi previsti dal codice penale ed essi sono disciplinati in due articoli. Nell'art.

¹⁹ Cfr. *infra*, capitolo 3.

²⁰ Si veda C. CORSI, *Lo stato e lo straniero* cit., 189 e G. SIRIANNI, *La polizia degli stranieri* cit., 84 ss.

²¹ M. SAVINO, *La libertà degli altri* cit., 280 l'autore mette in luce che la legge n. 189/2002 incrina, con l'introduzione dell'automatismo ostativo, l'impostazione tradizionale delle espulsioni amministrative e giurisdizionali.

²² Per un esame approfondito della disciplina delle espulsioni a titolo di misura di sicurezza si veda G. SAVIO, *Espulsioni e respingimenti: i profili sostanziali*, su *Asgi.it*, giugno 2016.

235 c.p. il legislatore ha stabilito che il giudice deve ordinare l'espulsione dello straniero extracomunitario o l'allontanamento dello straniero comunitario qualora questi soggetti siano condannati alla reclusione per più di due anni. L'altro articolo del codice penale a cui deve essere rivolta l'attenzione è il 312 il quale prevede l'applicazione di tale misura, nei confronti dei soggetti poc'anzi menzionati, qualora siano condannati ad una pena restrittiva della libertà personale per un delitto contro la personalità dello stato.

A seguito del rinvio alla disciplina suddetta, l'art. 15 T.U.I. dispone la possibilità di ordinare tale espulsione anche qualora lo straniero "sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale", ovvero per quei delitti per cui è stabilito l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.

Infine, il comma 1 dell'art. 15 del testo unico termina stabilendo che in tutte queste ipotesi la misura di sicurezza può essere prevista "sempre che risulti socialmente pericoloso" il migrante e quindi solo a seguito di un accertamento concreto compiuto dal giudice.

Tale misura, però, è prevista anche dall'art. 86 del d.p.r. n. 309/1990, il quale afferma che "lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo stato". Dal testo emerge chiaramente che il legislatore aveva previsto l'obbligo di disporre l'espulsione dello straniero, condannato per i reati tassativamente elencati nell'articolo, senza la possibilità di ulteriori verifiche.

A questo proposito va precisato che è intervenuta la Corte costituzionale con una pronuncia fondamentale. Infatti, la sentenza n. 58 del 1995 ha stabilito l'incostituzionalità parziale della disciplina appena riportata, proprio nella parte in cui prevedeva l'applicazione automatica dell'ordine di espulsione. Il giudice delle leggi ha, in primis, puntualizzato che, in conformità con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'espulsione